FONDO PENSIONE
a CONTRIBUZIONE DEFINITA
del GRUPPO INTESA SANPAOLO

Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (R.I.T.A.)

La presente guida è predisposta sulla base delle prime interpretazioni di esperti del settore e potrà essere soggetta a modifiche e/o aggiornamenti in seguito ad ulteriori o diverse indicazioni

Ed 01/2025

R.I.T.A. – Che cos'è

La **Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (R.I.T.A.)** è uno strumento di flessibilità che consente agli iscritti («vecchi» e «nuovi») a forme di previdenza complementare, **cessati dal rapporto di lavoro,** di percepire un «**reddito»** fino al raggiungimento dell'età anagrafica utile per la pensione di vecchiaia (attualmente 67 anni, salvo per categorie di lavoratori per i quali è prevista un'età diversa per la pensione di vecchiaia).

In sostanza, con la R.I.T.A. il **capitale accumulato dall'aderente nel fondo di previdenza complementare** è **erogato** (sia parzialmente che totalmente a seconda delle esigenze dell'iscritto) sotto forma di rata, anziché in un'unica soluzione, direttamente dal Fondo. **L'importo delle rate potrà variare in aumento o in diminuzione in funzione dell'andamento dei mercati finanziari**.

La R.I.T.A. beneficia di un regime di tassazione agevolato.

Nelle pagine seguenti sono illustrati i passaggi per richiedere la prestazione in forma di R.I.T.A.

R.I.T.A. – Chi può accedere

I **requisiti per richiedere la R.I.T.A.** (per le forme complementari in regime di contribuzione definita) sono:

TIPO 1 – PER CONTRIBUZIONE

a) Cessazione dell'attività lavorativa;
b) 20 anni di contribuzione complessiva nel regime obbligatorio di appartenenza;
c) Raggiungimento dell'età anagrafica per la **pensione di vecchiaia entro i 5 anni successivi**;
d) Maturazione di almeno 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

Oppure in alternativa:

TIPO 2 – INOCCUPAZIONE MAGGIORE DI 24 MESI

a) Cessazione dell'attività lavorativa;
b) Inoccupazione da almeno 24 mesi dalla data di cessazione dell'attività lavorativa;
c) Raggiungimento dell'età anagrafica per la **pensione di vecchiaia entro i 10 anni successivi;**
d) Maturazione di almeno 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

N.B. Trattandosi di prestazione pensionistica complementare, anche la R.I.T.A. gode degli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità delle prestazioni ordinarie (un quinto dell'ammontare).

R.I.T.A. ed alternative

Oltre alla **R.I.T.A.** vi sono nuove opportunità di riscatto per i seguenti soggetti, per i quali si riportano di seguito le alternative fruibili:

Il **soggetto con una inoccupazione superiore a 48 mesi**, che si trovi a 10 anni di distanza dalla pensione di vecchiaia, potrebbe optare alternativamente per:

- il **riscatto totale** della propria posizione al fondo di previdenza complementare;
- l'utilizzo della **R.I.T.A.** (se ha maturato 5 anni di partecipazione al sistema di previdenza complementare)

Il **soggetto colpito da invalidità permanente**, che cessi il rapporto di lavoro e che si trovi a distanza di 5 anni dalla pensione di vecchiaia, potrà chiedere alternativamente:

- il **riscatto** della propria posizione al fondo di previdenza complementare;
- l'utilizzo della **R.I.T.A.** (se ha maturato 5 anni di partecipazione al sistema di previdenza complementare e se ha anche 20 anni di contributi nel regime obbligatorio di appartenenza oppure 24 mesi di inoccupazione).

R.I.T.A. ed alternative

Il **soggetto che accede all'esodo incentivato/sospensione/fondo esuberi** (purché in possesso dei requisiti precedentemente declinati) potrà optare alternativamente per:

- il riscatto parziale del 50% (mobilità) della posizione maturata con la fiscalità prevista per il pensionamento nuovo regime fiscale , per la restante parte, il riscatto per perdita dei requisiti (cause diverse) ovvero la prestazione ordinaria capitale/rendita alla maturazione dei requisiti pensionistici;
- il riscatto parziale del 50% (mobilità) della posizione maturata con la fiscalità prevista per il pensionamento nuovo iscritto ed il riscatto dell'altro 50% decorsi 48 mesi di inoccupazione o maturati i requisiti pensionistici;
- la **R.I.T.A.**

Il **soggetto che interrompe l'attività lavorativa per pensione anticipata** (purché in possesso dei requisiti precedentemente declinati) potrà optare alternativamente per:

- la **prestazione ordinaria capitale/rendita;**
- la **R.I.T.A.**

R.I.T.A. – Come accedere

Per ottenere la R.I.T.A., è necessario, se sono trascorsi almeno 30 giorni dalla data di cessazione:

1. collegarsi al sito del Fondo Pensione a contribuzione definita del Gruppo Intesa Sanpaolo ***www.fondopensioneintesasanpaolo.it***
2. accedere alla propria Area Riservata

3. effettuare l'apposita procedura disponibile nella sezione «R.I.T.A.»

In base alla normativa vigente, la R.I.T.A. deve essere erogata in almeno 2 rate prima del raggiungimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia (attualmente 67 anni, salvo per categorie di lavoratori per i quali è prevista un'età diversa per la pensione di vecchiaia). **Si consiglia pertanto di fare richiesta entro un termine congruo, vale a dire 8 mesi prima del citato limite.**

In procedura verranno richiesti:

- **Data di cessazione**
- **Tipologia e requisiti per i quali si richiede la R.I.T.A.**
- **Opzioni di scelta:**
  - Percentuale del capitale accumulato da destinare all'erogazione della R.I.T.A. (scelta obbligatoria);
  - Comparto di gestione della posizione destinata alla R.I.T.A. (scelta obbligatoria).
- **Coordinate IBAN**
- **Upoload della documentazione richiesta**

R.I.T.A. – Punti di attenzione

Per una corretta compilazione della domanda, si riportano di seguito i passaggi più importanti:

A

TEMPISTICHE DI RICHIESTA:

Le domande andranno presentate almeno **30 giorni dopo la cessazione** del rapporto di lavoro, in attesa che il datore effettui l'ultima contribuzione di conguaglio nel mese successivo alla cessazione ed elabori i dati fiscali da trasmettere al Fondo per la tassazione del montante liquidato, e comunque entro un termine congruo (**individuato in 8 mesi**), che consenta al Fondo di erogare almeno due rate prima del compimento dell'età della pensione di vecchiaia.

B

MODALITA' INVIO RICHIESTA:

Non è necessario l'invio di modulistica cartacea. E' sufficiente completare la procedura proposta dall'Area Riservata.

Se impossibilitati ad utilizzare l'applicativo web, è possibile richiedere al Fondo il modulo cartaceo.

C

RECAPITI

Si consiglia, per facilitare le comunicazioni, di controllare ed eventualmente aggiornare i dati anagrafici all'interno della propria Area Riservata sul sito internet del Fondo.

D

ATTESTAZIONE TIPOLOGIA E REQUISITI

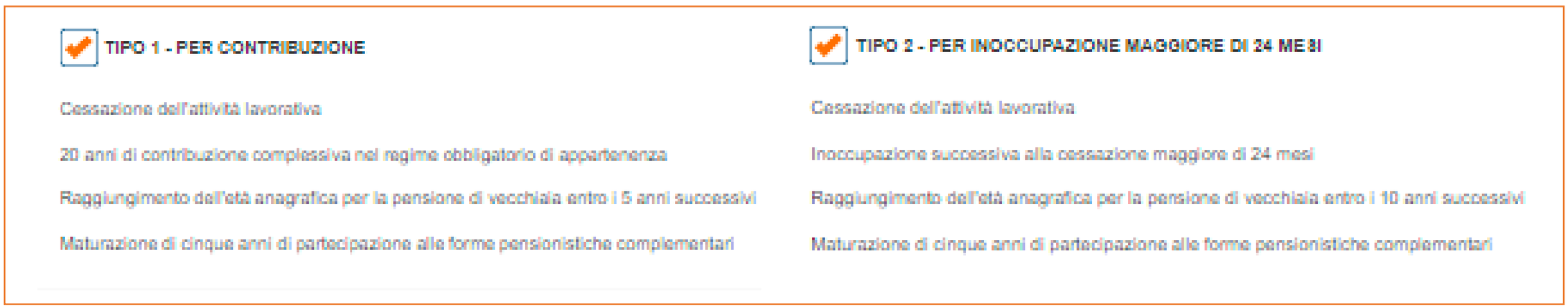

Per la presentazione della richiesta è necessario avere a riferimento i requisiti sotto riportati, a seconda della tipologia di appartenenza:

TIPO 1- PER CONTRIBUZIONE

→ Raggiungimento dell'età anagrafica per la **pensione di vecchiaia entro 5 anni**

sono richiesti all'iscritto i seguenti REQUISITI ANAGRAFICI:

→ 62 anni dal 01/01/2025

Salvo eventuali futuri adeguamenti della disciplina per accedere alla pensione di vecchiaia secondo il regime obbligatorio di appartenenza.

TIPO 2 – PER INOCCUPAZIONE SUPERIORE AI 24 MESI

→ Raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia **entro 10 anni**

sono richiesti all'iscritto i seguenti REQUISITI ANAGRAFICI:

→ 57 anni dal 01/01/2025

Salvo eventuali futuri adeguamenti della disciplina per accedere alla pensione di vecchiaia secondo il regime obbligatorio di appartenenza.

E

OPZIONE PRESCELTA

1

L'aderente ha facoltà di destinare alla R.I.T.A. l'**intera posizione** individuale **oppure** una percentuale della stessa.

2

L'aderente, per il capitale da destinare all'erogazione della R.I.T.A., può scegliere di investire alternativamente:

- **nel "comparto più prudente"** individuato dal Fondo nel comparto "CONSERVATIVO" (**Per questa fattispecie opera, in detto comparto, la garanzia di restituzione del 95% del capitale versato - v. "Nota Informativa" sul sito internet del Fondo www.fondopensioneintesasanpaolo.it alla voce Documenti);**
- **negli attuali comparti;**
- **in uno solo dei comparti aperti**: Difensivo, Bilanciato Rischio Controllato, Equilibrato, Dinamico Futuro Responsabile, Dinamico, Stabilità.

Il comparto, in ogni caso, potrà essere variato decorsi 12 mesi dalla scelta, richiedendo il modulo cartaceo al Fondo.

L'eventuale porzione NON dedicata alla R.I.T.A., invece, resterà allocata nei comparti ove già investita.

3

L'importo delle rate da erogare è ricalcolato di volta in volta, tenendo conto delle variazioni della quota.
Il montante erogato in forma di R.I.T.A. potrà quindi incrementare o diminuire in funzione dell'andamento dei mercati finanziari.

Nel caso di allocazione sui comparti "non in quote" (Assicurativo Tradizionale, Assicurativo Garantito, A. Garantito BIS, A. Garantito TER, Unit linked, Insurance, Garantito ex BMP, Garantito ex Cariparo, Assicurativo 5 ex BRE, Assicurativo Linea 5 UNIPOLSAI ex BPA; Assicurativo Linea 5 Allianz RAS ex BPA, Assicurativo 5 ALLIANZ CARILO ex BPA, Assicurativo Ramo I ex UBI/BPB, Rendita INA ex UBI, Assicurativo ex IMPASSIC), si ricorda che le erogazioni sono rallentate per ragioni non dipendenti dal Fondo, ma dai tempi di disinvestimento delle Compagnie.
In particolare, si rammenta che le Compagnie ogni anno - **da dicembre a febbraio** - sospendono i disinvestimenti per le operazioni amministrative e contabili legate alla determinazione delle riserve nette di fine anno e **quindi anche le rate della R.I.T.A. subiranno posticipi di un trimestre in ragione di tale sospensione**. Il posticipo e la rimodulazione dello scadenziario potrebbe comportare una dilatazione del termine entro cui verrà effettuata l'ultima rata, non oltre comunque al raggiungimento della pensione di vecchiaia.

Si rammenta che il Fondo non ha valuta fissa e dalla data di disinvestimento che compare nelle operazioni, occorre attendere 30/45 giorni per il pagamento della rata (giorni necessari per l'asseverazione del valore quota assegnato, i giri contabili, i conteggi, l'elaborazione dei prospetti di dettaglio ed i controlli propedeutici alla liquidazione). E' possibile monitorare lo stato avanzamento della richiesta di attivazione della **R.I.T.A.** nella sez. PRATICHE, ove è disponibile una linea del tempo dinamica, con rappresentata la protocollazione, l'accettazione e/o gli eventuali solleciti e/o rigetti (notificati anche via mail e per posta), le operazioni di disinvestimento di volta in volta delle rate, il pagamento ed al termine del piano o della revoca, la chiusura.

F

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA:

La procedura richiede di eseguire l'upload della seguente documentazione:

PER TUTTI

- ✓ documento d'identità valido;
- ✓ codice fiscale;
- ✓ documento attestante l'intestatario dell'IBAN inserito.

IN CASO DI TIPOLOGIA 1

- ✓ autocertificazione attestante il possesso di 20 anni di contribuzione ai regimi obbligatori di appartenenza (in caso di raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia entro i 5 anni successivi);
- ✓ se il dato non è disponibile, conferma della cessazione dell'attività lavorativa tramite documentazione a supporto (es. comunicazione firmata e timbrata dal datore di lavoro);

IN CASO DI TIPOLOGIA 2

- ✓ dichiarazione sostitutiva di atto notorio dello stato di inoccupazione per un periodo maggiore di 24 mesi (in caso di raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia entro i 10 anni successivi)

IN CASO DI ISCRIZIONE AD ALTRE FORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE

- ✓ per far valere l'anzianità di partecipazione ad altro Fondo Pensione, idonea dichiarazione del Fondo originario di appartenenza che attesti la data di adesione e che non è in corso o stato esercitato il riscatto totale.

Il Fondo Pensione del Gruppo Intesa Sanpaolo, al fine di agevolare l'iter di presentazione della domanda, ha previsto la possibilità di compilare una **dichiarazione sostitutiva di atto notorio/autocertificazione** secondo i due fac-simile appositamente predisposti, per:

- ➢ l'**attestazione del requisito dei 20 anni di contribuzione nel regime obbligatorio**;
- ➢ il **requisito della inoccupazione superiore a 24 mesi**.

L'organo di vigilanza impone al Fondo di effettuare il controllo di veridicità delle autodichiarazioni; pertanto saranno richiesti, a campione, i relativi documenti comprovanti l'esistenza dei requisiti autocertificati.

G

TRATTAMENTO FISCALE

La R.I.T.A., introdotta dalla Legge di Bilancio 2018, è soggetta ad un **trattamento fiscale agevolato**.

La parte imponibile della R.I.T.A., determinata secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare, è assoggettata alla ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 15% ridotta di 0,3 punti percentuali per ogni anno eccedente il 15° anno di partecipazione alla forma di previdenza complementare, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali (se la data di iscrizione al Fondo è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino ad un massimo di 15, per esempio nel 2018 per i vecchi iscritti l'aliquota minima è del 11,7%). L'aliquota decresce di anno in anno post attivazione.

Le somme erogate a titolo di R.I.T.A sono imputate, ai fini della determinazione del relativo imponibile, prioritariamente agli importi della prestazione medesima maturati a partire dai periodi più retrodatati e via via risalendo nel tempo (criterio FIFO):

- **Montante M1 e rendimenti maturati fino al 31.12.2000, al netto delle eventuali quote esenti o franchigia TFR**→ ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 15 ↦ 9% (anziché tassazione separata minimo 23%);

- **Montante M2 maturato dal 01.01.2001 al 31.12.2006, al netto dei rendimenti e dei contributi non dedotti del periodo indicato**→ ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 15 ↦ 9% (anziché tassazione separata minimo 23%);

- **Montante M3 maturato dal 01.01.2007, al netto dei rendimenti e dei contributi non dedotti del periodo indicato** → ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 15 ↦ 9% (senza complicazioni sull'applicazione o meno dell'art. 11 previsto per i nuovi iscritti o per i vecchi iscritti).

Sull'intera prestazione erogata in R.I.T.A., pertanto, trova applicazione la tassazione agevolata normalmente riservata al solo montante accumulato dall'1/01/2007.

Il percettore della rendita anticipata ha comunque facoltà di non avvalersi della tassazione sostitutiva sopra descritta, facendo constare espressamente le rate percepite a titolo di R.I.T.A., nella dichiarazione annuale dei redditi secondo le istruzioni riportate nella Certificazione Unica e nel modello 730; in tal caso la rendita anticipata è assoggettata a tassazione ordinaria.

A seguito della risoluzione n. 9/E del 16 febbraio 2022, il conguaglio con le anticipazioni pregresse assoggettate a tassazione separata, si effettuerà al momento dell'erogazione definitiva sulla parte non destinata alla RITA o, in caso di R.I.T.A. totale, sull'ultima rata, come se si effettuasse un'erogazione a titolo di prestazione pensionistica o riscatto, senza un «trascinamento» dell'aliquota R.I.T.A. ma con le aliquote pro-tempore vigenti previste dalla normativa (es. aliquota TFR o aliquota interna, min 23% - max 43%).

H

ESEMPIO DI EROGAZIONE DELLE RATE

L'età da prendere in considerazione come margine temporale per l'erogazione dell'ultima rata di RITA è quella vigente per la pensione di vecchiaia al momento della richiesta (attualmente 67 anni, salvo per categorie di lavoratori per i quali è prevista un'età diversa per la pensione di vecchiaia).

PREMESSE

Anni 65 al momento del calcolo in data 01.01.2024 (nato il 01.01.1959)
Maturazione diritto pensione di vecchiaia il 01.01.2026 – 67 anni
Capitale posseduto 100.000 su un solo comparto
Valore quota 20,00
Quota possedute: 5.000

OPZIONI

Capitale destinato 50%
Rateazione: trimestrale

CALCOLO

Valore da destinare alla R.I.T.A.: CTV/2=100.000/2 ↦ 50.000
Quote da destinare alla R.I.T.A.: N. QUOTE/2= 5.000/2 ↦ 2.500
Numero mesi di erogazione ↦ 24 (periodo intercorrente tra 01/01/2026 e 01/01/2024)
Calcolo numero rate da erogare ↦ mesi/periodicità trimestrale ↦ 24/3= ↦ 8 RATE
Numero quote per ogni rata ↦ 2.500/8= 312,500

ESEMPI DI RATE EROGATE

Ammontare lordo prima rata trimestrale (vq 20,00 euro) a ↦ 312,500x20,00= euro 6.250,00
Ammontare lordo seconda rata trimestrale (vq 22,00 euro) a ↦ 312,500x22,00= euro 6.875,00
Ammontare lordo terza rata trimestrale (vq 19,50 euro) a ↦ 312,500x19,50= euro 6.093,75

Nel caso di allocazione sui comparti "non in quote" (c.d. "assicurativi"), si ricorda che il Fondo non può effettuare il calcolo come sopra riportato perché non dispone delle riserve matematiche. Il dato aggiornato viene comunicato dalla Compagnia solo annualmente, oppure in occasione di un'operazione di disinvestimento (switch/anticipazione/riscatto/prestazione). I rendimenti maturati post attivazione della R.I.T.A., potranno essere pertanto imputati sull'ultima rata dell'intero periodo di frazionamento previsto (ovvero, se a fine anno, sull'ultima rata dell'anno).

ESEMPIO DI EROGAZIONE DI UNA PRESTAZIONE DURANTE IL PERIODO DI ATTIVAZIONE DELLA R.I.T.A.

La richiesta delle prestazioni ordinarie comporta la sospensione temporanea dell'erogazione della R.I.T.A. - fino a conclusione dell'erogazione dell'anticipazione o riscatto parziale - e successiva riattivazione.

Pertanto nell'eventualità che tra una rata e la successiva sia erogata una prestazione, **l'imputazione dell'anticipazione o del riscatto avviene sulla componente di posizione più datata, con l'applicazione del consueto regime fiscale ad esse riservato,** tenendo conto di quanto è già stato erogato in forma di R.I.T.A.:

IN SINTESI:

Posizione individuale complessiva: Controvalore € 60 così costituito ↦ € 30 (ante 2000, k1) + € 20 (2001-2006, k2) + € 10 (post 2006, k3):

- Destino alla R.I.T.A. 50% del capitale: Controvalore/2↦ € 30
- Prima rata R.I.T.A.: € 5 ↦ imputata sul montante maturato ante 2000 (k1);
- Richiedo un'anticipazione: € 30 ↦ Si sospende l'erogazione delle rate di R.I.T.A in corso e si imputa l'anticipazione sul residuo di k1 (€ 25) e su una pima parte di k2 (€ 5), con l'applicazione delle ritenute secondo le regole vigenti in questi periodi di maturazione;
- Seconda rata R.I.T.A e successive ↦ Si riprende l'erogazione della R.I.T.A sul residuo valore di K2 (€ 15) e di K3 (€ 10).

Considerato il particolare regime fiscale che si applica alla R.I.T.A., è consigliabile destinare alla R.I.T.A. il 100% della posizione, e quando sarà esaurito l'ammontare accumulato fino al 31/12/2006, valutare – in base al capitale residuo visualizzabile in area riservata - se conviene revocarla per richiedere le altre tipologie di prestazione sul capitale residuo.

R.I.T.A. - Per saperne di più

Per eventuali richieste di chiarimento relative alla R.I.T.A. ed alle modalità di compilazione del relativo modulo è disponibile, come di consueto, il servizio di Call Center:

Tel. 0422 - 1745996 (dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13 e dalle 14 alle 16)

Per la mail utilizzare l'apposito **FORM MAIL** disponibile sul sito del Fondo alla sezione «Contatti»

Sono inoltre disponibili sul sito internet del Fondo:

Le FAQ (domande più frequenti)